

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2014 e successive modificazioni la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 maggio 2013, n. 33 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. L'articolo 19, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 97 del 2016 ha abrogato l'articolo 20 comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 concernente la pubblicazione dei dati relativi al benessere organizzativo.